

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

Rete del Dono Società Benefit S.r.l. a socio unico

In

Fondazione Rete del Dono Ente del Terzo Settore

(ai sensi dell'art. 2501-*ter* c.c.)

(30.12.2025)

INDICE

--	--	--

Premessa

Gli organi amministrativi di Rete del Dono Società Benefit S.r.l. a s. u. (di seguito “**RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT**” o “**Incorporata**”) e di FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS (di seguito “**FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS**” o “**Incorporante**”) hanno deciso e redatto il presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.r.l. a s. u. in FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS (di seguito la “**Fusione**”) ai sensi dell’art. 2501-ter, c.c..

Il presente progetto di fusione per incorporazione - e più in generale l’operazione di fusione – è finalizzato ad unificare le attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società Incorporanda, sia considerando che l’attività della Rete del Dono Srl Società benefit a s. u. non ha ancora raggiunto un punto di pareggio per l’attività esercitata sia, soprattutto, che l’attività della Incorporanda risulta di fatto ancillare e strumentale all’attività istituzionale e senza scopo di lucro della Incorporante. Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente progetto di fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo ai due enti, nonché una maggiore riconoscibilità ed efficacia nel settore no profit, sempre con l’unica *mission* di sostenere la cultura del dono e del fundraising nel settore no profit. A tali finalità strategiche dell’operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale (si sottolinea solo residuale e strumentale alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione) per mezzo di un unico ente in luogo delle due entità attuali.

Per maggior chiarezza si sottolinea che la fusione per incorporazione è motivata anche da:

- riduzione della duplicazione della struttura amministrativa ed aziendale;
- sostegno più diretto da parte dei fondatori e di istituzioni benefiche a iniziative volte a sostenere la cultura del dono e nel fundraising del settore no profit.
- ottenimento di economie di scala (nei confronti dei fornitori di servizi) in seguito alla fusione ed alla semplificazione suddetta;
- fondere la finalità di ETS con quella benefit della società commerciale, attività commerciale che rimarrà secondaria ma strumentale rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- evitare una situazione di perdita economica ricorrente da parte di un soggetto commerciale, seppur società benefit, riportandola nell’alveo del no profit con attività commerciale residuale e strumentale alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
- miglioramento della gestione finanziaria connessa all’attività donativa e di servizi accessori alle Organizzazioni No Profit.

Pertanto, si procederà ad effettuare una fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile, con conseguente successivo annullamento della partecipazione.

Di seguito vengono riportate le informazioni richieste dagli articoli 2505 e 2501-ter del Codice Civile abbinate alla natura di fusione c.d. eterogenea in analogia all'art. 2500 septies del Codice Civile

1. Enti partecipanti alla fusione

(a) Ente Incorporante

FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS, con sede a Torino, Corso Alessandro Tassoni, n. 31/A, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dalla data del 03/02/2022 al n. di repertorio 750, fondo di dotazione pari a euro 40.000,00 i.v., C.F. 97866830017 e P.IVA 13334580019;

(b) Società Incorporata

RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.r.l. a s. u., con sede a Torino, Corso Alessandro Tassoni, n. 31/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 10436850019, capitale sociale € 11.000,00 i.v., C.F. e P.IVA 10436850019;

2. Statuto dell'ente incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione

Lo statuto dell'ente Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione.

Ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile si fa rilevare che sia lo statuto della Fondazione che l'atto costitutivo non escludono espressamente, la possibilità di operare reciproche operazioni di fusione o trasformazione.

Si allega copia dello statuto vigente dell'incorporante (*sub* documento A) che non sarà oggetto di modifiche.

3. Modalità di fusione

La Fusione avverrà mediante incorporazione della società RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.r.l. a s. u. nell'ente FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS che interamente la controlla. Trattandosi di fusione di una società di capitali, seppur benefit, con una Fondazione, si devono applicare per analogia, oltre alle norme sulla fusione, anche quella sulla trasformazione eterogenea.

1. Fusione di rete del dono società benefit in fondazione rete del dono ets

Si segnala che, alla data del presente Progetto di Fusione, la società Incorporata è posseduta al 100% da FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2505-*bis* del Codice Civile : *(i)* la Fusione sarà deliberata, quanto all'ente Incorporante, dall'Organo di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2505-bis, terzo comma del Codice Civile; *(ii)* sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione Patrimoniale), 2501-*quinquies* (Relazione dell'organo amministrativo) allegare al presente progetto, mentre non è richiesta, mancando il rapporto di concambio, la relazione di cui all'art 2501-*sexies* (Relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio).

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'Incorporata.

3.2 Assetto dell'ente incorporante post fusione

Al termine di tutte le suddette operazioni il Fondo di Dotazione dell'Incorporante FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS pari a complessivi Euro 40.000, resterà invariato. L'eventuale differenziale attivo di fusione sarà iscritto alla voce "III2) Altre riserve" tra le poste del patrimonio libero.

4 data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono imputate al bilancio dell'ente incorporante

La Data di Efficacia della Fusione ex art. 2504-*bis* codice civile, secondo comma, sarà stabilita nell'Atto di fusione, e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma secondo, Codice civile insieme al combinato disposto di cui all'art. **2500-novies** Codice civile.

Gli effetti reali dell'operazione di fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile, presumibilmente entro i primi mesi del 2026 e comunque dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, secondo quanto detto, l'ente Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporata.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-*ter* numero 6) Codice Civile, tutte le operazioni contabili e fiscali della Incorporata "Rete del Dono Srl a s. u. società benefit" saranno imputate al rendiconto della Incorporante "Fondazione Rete del Dono ETS" dal primo giorno di effetto della fusione, secondo la disciplina prevista dal Codice civile (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2504-bis, comma 2 c.c. e dell'art. art. 2500-novies c.c., del Codice civile, gli effetti reali dell'operazione di fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile, e comunque dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso). Dal punto di vista fiscale, sebbene sia garantita la neutralità fiscale per il combinato disposto tra le disposizioni di cui agli artt. 171, co.1 e 172 TUIR (*i beni della società **non** si considerano realizzati in base al valore normale, **in quanto** confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso*) il periodo d'imposta ante fusione/trasformazione durerà fino al giorno precedente a quello di efficacia della fusione/trasformazione.

L'Incorporante parteciperà integralmente agli utili/perdite della Incorporata essendo già socio unico della Incorporata.

5 Trattamenti particolari per particolari categorie di soci

Non sono previsti particolari trattamenti per particolari categorie di soci, e non sussistono soggetti titolari di altri strumenti finanziari o titoli diversi dalle quote sociali.

6 Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori/amministratrice delle società partecipanti alla Fusione.

7 Altre note

Non è previsto alcun rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazioni di quote o azioni dei soggetti partecipanti all'operazione, trattandosi di fusione di soggetto interamente controllato.

Si dà atto che, nonostante l'art. 2501-*quater*, ultimo comma, del Codice civile, come aggiunto per effetto del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123, preveda la possibilità di rinuncia, stante l'applicazione alla c.d. fusione eterogenea delle disposizioni, in analogia alla trasformazione eterogenea ex art. 2500-*septies* del Codice civile, gli Amministratori hanno proceduto alla predisposizione delle situazioni patrimoniali accompagnatorie, nonché alla Relazione degli Amministratori ex art. 2501 – *quinquies* Codice civile. Non è stata invece predisposta la Relazione degli Esperti non essendovi concambio stante la partecipazione di controllo totalitario della Incorporante nella Incorporata. La situazione patrimoniale della Incorporata è stata oggetto di revisione da parte del revisore legale della Incorporante la quale ne detiene la partecipazione di controllo totalitaria.

Sempre nel rispetto della normativa civilistica vigente e nel medesimo intento di accelerare l'esecuzione dell'iter di fusione, ai Soci degli enti partecipanti verrà altresì domandato di derogare al rispetto dei termini temporali fissati dagli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-*septies*, primo comma, del Codice Civile. Anche detta rinuncia sarà espressamente ribadita in sede di delibera di entrambi i soggetti partecipanti.

La realizzazione dell'operazione di fusione comporterà l'incorporazione nella Incorporante dei due domini <https://fondazioneretedeldono.it/> e <https://www.retedeldono.it/>, nonché dei relativi **marchi registrati**, allegati al presente progetto, quali Rete del dono, Corri Solidale, Donare 3.0, Digital Fundraising Awards, Chi corre solidale vince.

8Allegati

- Statuto di FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS.
- Situazioni patrimoniali al 31.10.2025 ex art. 2501-*quater* (Situazione Patrimoniale) Codice civile;
- Relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* Codice civile;
- Elenco Marchi registrati.
- Relazione del revisore della Fondazione ETS.

* * *

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo statuto allegato *sub* "A" che fossero richieste dalle competenti Autorità, ivi compreso dal Notaio che curerà i depositi del Progetto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

* * *

(30.12.2025)

Per il Consiglio di Amministrazione di

FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS

Per l'Organo Amministrativo di

RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT S.r.l. a s. u.
